

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G07238 del 24/06/2016

Proposta n. 9354 del 21/06/2016

Oggetto:

D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 46/2014 – Ecofer Ambiente Srl – Discarica di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sito nel Comune di Roma in località Via Ardeatina km 13+500 – Estensione validità della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B2211 del 20/4/2010 e s.m.i..

Oggetto: D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 46/2014 – Ecofer Ambiente Srl – Discarica di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sito nel Comune di Roma in località Via Ardeatina km 13+500 – Estensione validità della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B2211 del 20/4/2010 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)” così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

RICHIAMATO che sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie, i soggetti titolari delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, 210 e 211 del medesimo D.lgs., nonché le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214 e 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e quelle autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 59/2005.

PRESO ATTO che:

- con il D.lgs. 46/2014 sono state introdotte diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 con particolare riguardo al Titolo III bis alla parte seconda, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in applicazione della Direttiva 2010/75/UE;
- con comunicazione della Commissione Europea 2014/C136/01 recante “Linee guida della Commissione europea sulla relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- -con Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inteso fornire chiarimenti ed interpretazione autentica delle norme;
- con Determinazione n. G17682 del 09/12/2014 questa Autorità competente ha preso atto di quanto sopra;
- con l’emanazione del D.lgs. 46/2014 l’istituto del rinnovo periodico di cui al precedente art. 29-octies commi 1,2,3 del D.lgs. 152/2006 non è più previsto dall’ordinamento e quindi a partire dal 11/4/2014 le AIA sono rilasciate ai sensi del D.lgs. 46/2014;
- sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11/4/2014 a condizione che i gestori adeguino le previste garanzie fidejussorie alla nuova scadenza, dieci anni dal rilascio della AIA medesima;

RICHIAMATO che la Società Ecofer Ambiente Srl con sede legale in via Pian Savelli nn. 24-28 loc. Santa Palomba in comune di Roma Cod. Fisc. E P. IVA 06238241001, gestisce l’impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sito nel Comune di Roma in località Via Ardeatina km 13+500 in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione B2211 del 20/4/2010 e s.m.i.;

PREMESSO inoltre che:

- la Società ha presentato con nota del 19/10/2015 istanza di adeguamento dell’AIA vigente;
- questa Area ha comunicato con nota prot. 58061 del 03/02/2016 per gli effetti del D.lgs. 46/2014 le modalità per l’estensione della durata della AIA di cui trattasi, poi rettificata per la durata prevista con successiva nota prot. 74525 del 11/02/2016;
- la Società ha consegnato con nota del 12/4/2016 acquisita al protocollo di questa Regione n. 192591 del 13/4/2016, la Appendice n. 2 alla fidejussione bancaria n. 70000472 rilasciata dal Banco Popolare Società Cooperativa e la Appendice n. 2 alla polizza n. 1685.00.27.2799623946 rilasciata dalla Sace BT SpA;

RICHIAMATO quindi che il comma 3 dell’art. 29-octies recita prevede che *“Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:*

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;*
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione”.*

RICHIAMATO che la Società è certificata ISO 14001 e che il comma 9 del citato art. 29-octies prevede il termine del rinnovo pari a dodici anni;

ATTESO che la Società:

- con nota del 27/01/2016 ha presentato la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi in ottemperanza al punto 3 delle Condizioni generali dell'Allegato tecnico alla Determinazione B2211 del 20/4/2010;
- con nota acquisita al protocollo di questa Regione n. 75447 del 11/02/2016 ha presentato la Relazione annuale ambientale relativa all'anno 2015;
- con nota acquisita al protocollo di questa Regione n. 192591 del 13/4/2016 ha trasmesso la Relazione di riferimento (verifica di applicabilità) ai sensi del D.M. Ambiente 13 novembre 2014 n. 272;

RITENUTO di accettare l'integrazione delle garanzie finanziarie sopra citate nonché di prendere atto che le stesse sono valide per tutta la durata dell'autorizzazione fino al 20/4/2022, come sopra riportato, maggiorata di anni due fino al 20/4/2024, nella misura prevista dalla DGR 239/2009 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto sopra richiamato, disporre la estensione dodecennale della durata della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione B2211 del 20/4/2010 e s.m.i. fino al 20/4/2022;

DETERMINA

Di accettare l'integrazione delle garanzie finanziarie con apposita Appendice n. 2 alla fidejussione bancaria n. 70000472 rilasciata dal Banco Popolare Società Cooperativa e Appendice n. 2 alla polizza n. 1685.00.27.2799623946 rilasciata dalla Sace BT SpA relative alle attività della Ecofer Ambiente Srl con sede legale in via Pian Savelli nn. 24-28 loc. Santa Palomba in comune di Roma Cod. Fisc. E P. IVA 06238241001 dell'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sito nel Comune di Roma in località Via Ardeatina km 13+500, con scadenza 20/4/2022.

Di disporre ai sensi dell'art. 29-octies comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'estensione della durata della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione B2211 del 20/4/2010, fino al 20/4/2022.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecofer Ambiente Srl e sarà trasmesso alla Città metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini